

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1532-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1971

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano
e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità
dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969

Comunicata alla Presidenza il 2 aprile 1971

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale che il Governo, con questo disegno di legge, propone all'attenzione ed all'approvazione del Parlamento, anche se appare di limitata importanza sostanziale, assume però carattere di notevole rilevanza politica ove si abbia riguardo all'organizzazione cui si riferisce: l'Istituto italo-latino americano.

Esso opera, come è noto, con sede in Roma, a seguito della Convenzione istitutiva firmata il 1° giugno 1966 dall'Italia e da venti Repubbliche latino-americane: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela.

Ratificata dall'Italia in base alla legge 4 ottobre 1966, n. 794, detta Convenzione assegna all'Istituto gli scopi seguenti (art. 1):

« a) sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;

b) diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa;

c) individuare, anche alla luce di detti risultati, le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della presente Convenzione ».

Il suddetto paragrafo prevede la formulazione di proposte, voti e raccomandazioni all'indirizzo dei Governi degli Stati membri.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Istituto italo-latino americano, sotto il fervido impulso dell'allora Ministro degli affari esteri onorevole Fanfani, iniziò immediatamente la sua multiforme attività nella ampia sede messa a disposizione dal Governo italiano (giusta l'articolo 10 della Convenzione), comprendente uffici, sale di rappresentanza per convegni ed esposizioni, biblioteca e forestiera. Tale attività si è andata fin qui svilup-

pando felicemente, con piena soddisfazione delle Alte parti contraenti, in aderenza allo spirito di comunione ideale che lega — e non potrebbe non legare — l'Italia a tutti i popoli latino americani, non solo per i tanti legami storici, morali e culturali, ma anche per i più recenti interessi economico-sociali, che vanno dalla presenza in seno a quei popoli di milioni di cittadini e di oriundi italiani, fino alla multiforme collaborazione tecnica e finanziaria del nostro Paese con quelli in cui si articola politicamente l'area subcontinentale dell'America centro-meridionale.

Consolidata in tal modo la presenza e la funzione del nuovo Istituto internazionale, veniva a porsi, sul terreno concreto, il problema delle immunità e dei privilegi da riconoscersi ai beni ed alle persone, secondo la prassi diplomatica internazionale.

A ciò si è provveduto con l'Accordo concluso a Roma il 3 giugno 1969 tra il Governo italiano (rappresentato dal Ministro del tempo agli affari esteri onorevole Nenni) e l'Istituto italo-latino americano (rappresentato dal suo Presidente *pro tempore*, l'Ambasciatore del Cile in Italia, dottor F. A. Pinto).

Tale Accordo, per quanto riguarda i beni dell'Istituto « direttamente destinati al perseguimento dei suoi fini istituzionali », prevede che siano esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi; e che i locali, archivi, documenti in suo possesso siano inviolabili (art. 1). Va ricordato in proposito che l'Istituto, per l'articolo 11 della Convenzione istitutiva, gode di personalità giuridica.

L'articolo 2 regola le esenzioni tributarie e le agevolazioni doganali.

L'articolo 3 prevede le necessarie agevolazioni valutarie (si tenga presente che gli Stati membri contribuiscono annualmente in ragione di una lira per ogni cinque abitanti, articolo 9 della Convenzione istitutiva).

L'articolo 4 regola il trattamento postale, telefonico, telegrafico e radiotelegrafico.

L'articolo 5 stabilisce i privilegi e le immunità del Segretario dell'Istituto, riguardo alla giurisdizione, alla inviolabilità dei documenti e della corrispondenza, all'uso di confratri, eccetera, con sostanziale parificazione

ai diplomatici stranieri in Italia, di rango equivalente.

Minori privilegi (tributari, doganali e di pubblica sicurezza) sono previsti dall'articolo 6 per i funzionari dell'Istituto che non siano cittadini italiani.

L'articolo 7 prevede il rilascio di una speciale carta d'identità, precisante qualifica e privilegi del portatore.

Infine, l'articolo 8 rinvia a successivo accordo la definizione delle immunità e dei privilegi spettanti ai rappresentanti dei Paesi membri in seno al Consiglio dei delegati (di norma i capi missione dei Paesi membri in Roma): e l'articolo 9 ed ultimo regola l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

In buona sostanza, l'Accordo non si discosta dai normali « accordi di sede » che regolano la presenza in Italia di Istituti di na-

tura internazionale, ed anzi — come fa notare la relazione del Governo — può ritenersi, sotto certi aspetti, più restrittivo di altri accordi analoghi in vigore: tutti ispirati (come pure ricorda la citata relazione) al modello-tipo adottato fin dal 21 novembre 1947 dall'Assemblea generale dell'ONU.

Il relatore ritiene pertanto di poter raccomandare senza riserve l'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo per dare piena ed intera esecuzione all'Accordo; e ciò anche in segno di incondizionato plauso ed incoraggiamento alla proficua attività dell'Istituto, che l'Italia deve essere orgogliosa di ospitare e sostenere perchè adempia alla sua alta funzione di solidarietà e di collaborazione intercontinentale.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'Istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 dell'Accordo stesso.